

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione ([2978](#))**

Emendamenti approvati nelle sedute del 6, 7 e 8 luglio 2004

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 629 e 630 del 7 luglio
2004

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

(Validità di contratti di lavoro)

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

EMENDAMENTI

1.200

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Tabella A (art. 1-bis, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B (art. 1-*bis*, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1999 e precedenti	Primo maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo maresciallo	01-01-2001

Tabella C (art. 1-*bis*, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella D (art. 1-*bis*, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9

GRADO RIVESTITO al 31-12-2001	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi	Anni 2000 (1) -

corrispondenti		corrispondenti	2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E (art. 1-*bis*, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F (art. 1-*bis*, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella G (art. 1-*bis*, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
-------------------------------	------------	---------------	------------

Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza

1.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, comma 7, le parole: "del ruolo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";

b) il comma 9, dell'articolo 24 è soppresso».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri)

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica».

2.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 12, comma 1, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *h*), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.600

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, salvo il comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465».

3.0.8

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 4.

(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

EMENDAMENTI

4.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

EMENDAMENTO 5.7 E SEGUENTI

5.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «civile,» inserire le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari,».

5.11

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - *(Varianti in corso d'opera)*. – 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede **con deliberazione motivata**».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.